

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Al Direttore Generale

ASL Oristano

Servizio Affari Generali e Legali

Ufficio Sanzioni depenalizzate

Via Carducci, 35

09170 Oristano

E.mail: affari.generali@alsoristano.it

P.E.C. protocollo@pec.asloristano.it

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

residente a _____ Prov. _____

in Via/Piazza _____ N. _____ Tel: _____

e.mail: _____ P.E.C. _____

dovendo pagare a titolo di sanzione amministrativa la somma di € _____

a seguito(1):

del verbale n. _____ del _____ elevato da _____

dell'Ordinanza Ingiunzione n. _____ del _____

chiedo la rateizzazione del pagamento in rate mensili (minimo n. 3 rate – massimo 30 rate).

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, l'Amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio ottenuto, salva l'applicazione delle sanzioni penali come richiamato dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

DICHIARO

a) di non poter far fronte al pagamento della sanzione suddetta in un'unica soluzione in quanto (2)

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

b)

di aver percepito relativamente all'anno _____ un reddito lordo complessivo di
€ _____

di non aver percepito alcun reddito nell'anno precedente alla presente istanza.

Allo scopo si allega la seguente documentazione, obbligatoria ai fini dell'istruttoria della richiesta: Modello ISEE (da richiedere ai sindacati/CAF).

(in presenza di documentate situazioni di particolare disagio economico, i criteri di cui all'art. 12 del Regolamento Sanzioni Amministrative della ASL di Oristano potranno essere motivatamente derogati, indipendentemente dall'indicatore ISEE presentato);

c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti con la presente sono raccolti presso il Servizio Affari Generali e Legali – Ufficio Sanzioni Depenalizzate della Asl di Oristano e saranno trattati per finalità inerenti il procedimento sanzionatorio in questione.

d) che le dichiarazioni rese sono documentabili.

ALLEGO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

DATA

FIRMA

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Estratto Regolamento Sanzioni Amministrative della ASL di Oristano

Art. 13 - Rateizzazione della sanzione

1. Al sensi dell'art. 26 della Legge 689/81 il trasgressore o l'obligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere per iscritto nelle memorie difensive, in sede di audizione ovvero entro il trentesimo giorno dalla data di avvenuta notifica dell'Ordinanza Ingiunzione, il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria. Per "condizioni economiche disagiate" si intendono situazioni economiche e patrimoniali, puntualmente documentate, nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente.

2. L'istanza di ammissione al pagamento rateizzato dovrà essere presentata utilizzando gli appositi moduli "Istanza di Ammissione al Pagamento Rateizzato". Per le persone fisiche dovrà allegarsi certificazione ISEE o autocertificazione della stessa, per i contribuenti diversi dalle persone fisiche copia dell'ultimo Bilancio o dell'ultima dichiarazione fiscale presentata che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, ovvero altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta utile dall'interessato per comprovare la difficoltà di adempiere in un'unica soluzione.

3. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione ovvero successivamente entro trenta giorni dalla notifica dell'Ordinanza con apposita comunicazione inviata all'interessato con raccomandata A/R. Il numero delle rate mensili è stabilito in relazione alle condizioni di reddito posseduto dal contribuente, dalla sua Situazione Economica Equivalente qualora debitamente certificata e all'importo del debito accertato tenuto conto che il numero delle rate mensili non potrà essere inferiore a tre e superiore a trenta. Ciascuna rata sarà proporzionata all'importo determinato dall'ufficio e comunque non potrà essere inferiore ad euro 50,00. La rateizzazione non sarà concessa per sanzioni inferiori ad € 150,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

4. Qualora l'interessato sia persona fisica ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche si tiene conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE del proprio nucleo familiare riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza. Al sanzionato verrà concessa la rateizzazione della sanzione mediante applicazione della seguente tabella nella quale sono indicati il numero massimo di rate concedibili (tenuto conto che l'importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore ad € 50,00 come previsto al precedente punto 3) sulla base del rapporto ISEE/Sanzione:

Importo sanzione	VALORI ISEE				
	fino a € 6.000	da € 6001 a € 10.000	da € 10.001 a € 18.000	da € 18.000 a € 24.000	da € 24.001 a € 30.000
Fino a 200 €	4	4	Non rateizzabile	Non rateizzabile	Non rateizzabile
da 201 a 1000	12	10	8	3	Non rateizzabile
Da 1001 a 3000	24	20	10	8	3
Da 3001 a 5000	30	24	20	12	6
> 5000 €	30	30	24	16	8
<i>Numero massimo di rate</i>					

5. Per gli obligati che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda da dimostrare mediante apposita breve relazione adeguatamente documentata nonché delle ripercussioni che l'applicazione della sanzione potrebbe determinare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'azienda..

6. Alla dilazione di pagamento viene applicato l' Interesse legale calcolato un Interesse legale nella misura fissata ai sensi dall'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.

7. Rimane facoltà del debitore, cumulare più ratei in un unico versamento e/o estinguere il debito in un'unica soluzione, mentre il mancato, ritardato o inesatto versamento anche solo di uno dei ratei dovuti, comporterà l'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente avvio della procedura per il recupero coattivo dell'intero credito.

